



CITTA' DI SOLOFRA

Provincia di AVELLINO

Piazza San Michele, 5 – 83029 – SOLOFRA (AV) - www.comune.solofra.av.it

-----0-----

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

(Art. 1, commi 102-110 Legge 30 dicembre 2025, n. 199 Legge di bilancio 2026)

Comune di SOLOFRA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione.....	4
CAPO II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	5
Articolo 6 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 7 – Oggetto della definizione agevolata.....	5
Articolo 8 – Perfezionamento della regolarizzazione	5
CAPO III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	6
Articolo 9 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 11 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	6
Articolo 12 – Effetti della definizione agevolata	7
Articolo 13– Procedure cautelari ed esecutive in corso	7
Articolo 14 – Modalità di presentazione dell’istanza	8
Articolo 15 – Entrata in vigore	8

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi emessi fino al **31 dicembre 2025** comunque riconducibili a tributi ed a altre entrate comuni di competenza dell'esercizio 2025, possono essere definiti versando le somme dovute a titolo di capitale e di notificazione degli atti.

2. La definizione agevolata prevista può riguardare il singolo debito incluso in un accertamento esecutivo, come comunicato, ai sensi dei successivi articoli, dal Comune.

3. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:

a) un accertamento esecutivo emesso entro il **31 dicembre 2025**.

4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune di SOLOFRA, su istanza del debitore, da presentarsi entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, comunica, nei successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di SOLOFRA, la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune metterà a disposizione sul proprio sito *internet*.

2. Il Comune di SOLOFRA entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 15° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

- nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà a seconda dell'importo definibile – intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni - piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni:

- a. Fino a 100,00 € euro nessuna rateizzazione;
- b. Da 100,01 € euro a 1.000,00 € euro fino a 5 rate mensili;
- c. Da 1.000,01 € euro a 3.000,00 € euro fino a un massimo di 12 rate mensili;
- d. Da 3.000,01 € euro a 6.000,00 € euro fino a un massimo di 24 rate mensili;
- e. Da 6.000,01 € euro a 20.000,00 € euro fino a un massimo di 36 rate mensili;
- f. Oltre 20.000,01 € euro fino a un massimo di 72 rate mensili

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune di SOLOFRA indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 05 (cinque) giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il

pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

CAPO II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 6 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente capo, a mente del combinato disposto dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 1 commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 7 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e / o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 8 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 8 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 15° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
2. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

E' ammesso il versamento rateale a seconda dell'importo definibile, ai sensi del presente regolamento con la seguente articolazione:

- a. Fino a 100,00 €uro nessuna rateizzazione;
- b. Da 100,01 €uro a 1.000,00 €uro fino a 5 rate mensili;
- c. Da 1.000,01 €uro a 3.000,00 €uro fino a un massimo di 12 rate mensili;
- d. Da 3.000,01 €uro a 6.000,00 €uro fino a un massimo di 24 rate mensili;
- e. Da 6.000,01 €uro a 20.000,00 €uro fino a un massimo di 36 rate mensili;
- f. Oltre 20.000,01 fino a un massimo di 72 rate mensili.

CAPO III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 9 - Oggetto del Regolamento

- a) Il presente capo, a mente del combinato disposto dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 1 commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026, degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari e IMU, per gli immobili di categoria "D" la definizione agevolata riguarda le sole quote Comune, mentre la quota Stato va versata direttamente all'Erario, di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2023 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2023 al 2025

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 12, comma 2.

Articolo 11 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 11, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune metterà a disposizione sul proprio sito internet. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 15° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
 - nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà a seconda dell'importo definibile – intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni - piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni:
-

- g. Fino a 100,00 €uro nessuna rateizzazione;
- h. Da 100,01 €uro a 1.000,00 €uro fino a 5 rate mensili;
- i. Da 1.000,01 €uro a 3.000,00 €uro fino a un massimo di 12 rate mensili;
- j. Da 3.000,01 €uro a 6.000,00 €uro fino a un massimo di 24 rate mensili;
- k. Da 6.000,01 €uro a 20.000,00 €uro fino a un massimo di 36 rate mensili;
- l. Oltre 20.000,01 fino a un massimo di 72 rate mensili

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

6. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

Articolo 12 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 (cinque) giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 13 – Rinuncia al contenzioso pendente

Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 14 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di adesione per la definizione agevolata potrà essere presentata fisicamente all'Ufficio Protocollo del Comune di SOLOFRA e/o inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.solofra@asmepec.it.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di SOLOFRA.